



CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

VERBALE N. 40 DEL 24-03-2022

OGGETTO: CONVALIDA AI SENSI DALL'ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/90 DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 166 DEL 30 DICEMBRE 2021 OSSERVAZIONI AL PARERE DEI COLLEGIO DEI REVISORI (Cfr. VERBALE DEL 25.01.2022 PROT. N. 2635 DEL 26.01.2022)

ASSESSORE PROPONENTE :

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **16:45** con prosecuzione, nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Albano Domenico Alessandro e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri:

Albano Domenico Alessandro	SINDACO	P
Florio Rossana	ASSESSORE	P
De Sensi Antonio Maria	ASSESSORE	P
Ruvo Maria, Alessandra	ASSESSORE	P
Negro Rocco Salvatore	ASSESSORE	P
Petracca Mario	ASSESSORE	P

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Pisticci, li 21-03-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Stolfi Angela**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Pisticci, li 21-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

*D'Aranno Giuseppina**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

E con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Stolfi Angela incaricato della redazione del verbale

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- ✓ il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. nr. 267/2000 e dal D.Lgs. nr. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 30.12.2021 ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale approvato con DGC n. 24 del 25.03.2021 e ridefinito con DGC n. 35 del 01.04.2021. Approvazione modifica e indirizzi al Dirigente del Servizio Personale";

Atteso che:

- ✓ La suddetta deliberazione è stata adottata in via d'urgenza il 30.12.2021 – ad appena poco più di due mesi dall'insediamento del nuovo Organo Esecutivo – con l'intento di dare risposte immediate al nuovo assetto organizzativo funzionale all'attuazione del mandato elettorale ma soprattutto per assicurare immediate risposte ad un territorio posto a dura prova dalla pandemia in atto;
- ✓ La modifica al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con D.G.C. n. 24 del 25.03.2021 ha riguardato nel dettaglio:
 1. variazione modalità di reclutamento del dirigente Settore II da effettuarsi ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 33 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pisticci;
 2. rivisitazione della dotazione organica e/o composizione Ufficio di Staff del Sindaco: delle due unità già previste: si è modificata la categoria di una delle due unità con passaggio da categoria B a categoria C;
 3. la previsione dell'istituzione nel Settore II di un nuovo servizio "Scuola, Partecipazione, Coordinamento P.N.R.R., Organizzazione e formazione H.R. I.C.T." da coprire con una unità di categoria D da coprire attraverso percorsi di sviluppo professionale (progressione verticale);
 4. la trasformazione in full time del posto di Istruttore amministrativo (cat. C) Settore I, Servizio SUAP-AA.PP ai sensi dell'art. 53, comma 13 del CCNL 2016-2018 funzioni locali;
- ✓ L'efficacia della predetta deliberazione è stata subordinata all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ Il parere del Collegio di Revisione è stato rilasciato in senso non favorevole con verbale del 25.01.2022 prot. n. 2635 del 26.01.2022. In particolare, è stato osservato *"Che la giurisprudenza costante ha più volte ribadito la necessità del rispetto al principio ex art. 97, comma 3, Cost., accesso per pubblico concorso, e la natura straordinaria delle altre modalità di reclutamento affermando che l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (in particolare sent. Corte Cost. n. 9/2010 n. 215/2009 e. 363/2006); più precisamente, che le deroghe sono da ritenersi legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006); che, inoltre, l'orientamento consolidato in giurisprudenza, nel caso dell'art. 110, comma 1, TUEL, l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale a contratto, costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta del tutto fiduciaria del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, Cass., SS.UU, ord. 4 settembre 2018, n. 21600; la posizione è ribadita da Cons. Stato, Sez. V, nn. 1549/2017 e 4684/2017). -Che alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopraindicate, le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, TUEL mantengono, dunque, caratteristiche fiduciarie e non qualificabili alla stregua di concorsi pubblici; che la selezione di personale dirigenziale ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non ha carattere prettamente concorsuale, ma di selezione pubblica, con "scelta del dirigente per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei". -che dal 2003 le amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune hanno continuato ad assumere il dirigente del servizio finanziario mediante la procedura prevista dall'art. 110, facendola diventare di fatto prassi. Ciò nonostante, sia stato costantemente ribadito dal Ministero che la procedura ex art 110 TUEL sia di carattere eccezionale e temporanea. -Che il requisito dei 5 anni di dirigenza è un requisito richiesto dal comma 6*

dell'art. 19 del d. lgs 241/90 che così recita: " Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali", tale norma si riferisce solamente agli incarichi a tempo determinato conferiti dalla P.A, fra cui rientrano gli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. Recepito giustamente dal regolamento di organizzazione degli uffici, (art. 33 incarichi dirigenziali art. 110 c. 1 e 2 TUEL) adottato con delibera G.C. 27/09/18 n. 177 e succ. e correttamente non inserito dal regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici adottato in pari data.; che l'accertamento delle conoscenze e competenze in materia di abilità (in delibera denominata "skill") organizzative del candidato rientra fra le competenze che la commissione esaminatrice dovrà accertare in sede concorsuale ex art. 1, comma 2, del bando di concorso in oggetto. che la modifica in corso di anno del PTFP assume carattere straordinario a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere analiticamente motivata, certamente non con semplice discorso apodittico. (in senso conforme vedi le linee di indirizzo del ministero Pubblica Amministrazione, G.U. 173/2018, che testualmente recitano "L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP e' consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata"; che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista dai CCNL, ex art. 6 succitato decreto; che per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA e le eventuali variazioni in corso d'anno è necessario predisporre il PTFP tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale; che il Piano deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate: - sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato; - con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile; - sulla base del personale da assumere. che nel Piano deve essere indicata sia la spesa già contrattualizzata che quella derivante dalle nuove assunzioni nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei limiti determinati dalla applicazione delle norme di finanza pubblica; che manca la dimostrazione del mantenimento degli equilibri finanziari derivante dal nuovo assetto organizzativo derivante dalla modifica del PTFP; che per poter applicare il nuovo istituto relativo alle progressioni verticali di cui al riscritto art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessario approvare uno specifico regolamento o modificare quello vigente in materia in materia di procedure concorsuali; che per le esigenze connesse all'attuazione dei progetti di cui al PNRR è possibile applicare le norme di cui all'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e art. 31-bis del D.L. n. 152/2021";

Considerato che:

- ✓ Con nota prot. n. 2236 del 21.01.2022 il Sindaco ha chiesto all'Ufficio Legale di rendere un parere circa la legittimità della procedura amministrativa riguardante la D.G.C. n. 166/2021 in relazione al deliberato finale, nonché alle determinazioni conseguenti;
- ✓ Con nota prot. n. 2237 del 21.01.2022 il Sindaco ha chiesto al Settore Finanziario di confermare in modo esplicito, (atteso che la deliberazione n. 166/2020 risultava già munita di parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267/2000), che l'atto succitato risultasse conforme, anche sul piano contabile/finanziario, a tutti i parametri normativi vigenti in materia di fabbisogno di personale negli enti locali, anche con riferimento al rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Rilevato che:

- ✓ L'Ufficio Legale con nota prot. n. 2395 del 24.01.2022 a firma del Responsabile P.O. Avv.

Patrizia Caruso, allegato alla presente, ha espresso il parere richiesto evidenziando, in ultimo che *“sussistono, pertanto, tutti i presupposti e gli elementi in fatto e in diritto che giustificano la revoca ex art. 21 quinquies, c. 1, L. 241/1990, secondo le caratterizzazioni sopra rappresentate della procedura concorsuale più volte richiamata”*;

- ✓ Il Settore Finanziario, con nota a firma del Dirigente *ad interim*, Dr.ssa Angela Rosaria Stolfi e del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Giuseppina D'Aranno, ha espresso il parere richiesto, rilevando che le modifiche apportate con la Delibera 166/2021 rispetto alla previsione di spesa di cui alle precedenti deliberazioni n. 24/2021 e n. 35/2021 (in ordine alle quali risultavano verificati tutti i parametri normativi e finanziari vigenti):
 - non comportano alcun aumento di spesa;
 - garantiscono il mantenimento dell'equilibrio annuale e pluriennale del bilancio;
- ✓ Nel parere favorevole reso dal Settore Finanziario si è dato ulteriormente atto che ai fini della legittimità dell'adozione della deliberazione:
 1. *Il Comune ha effettuato la Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero;*
 2. *Il Comune ha adottato il Piano triennale 2020/2022 delle azioni positive;*
 3. *Il Comune non è in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;*
 4. *Il piano triennale del fabbisogno di personale previsto, unitamente alle modifiche, è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.*
- ✓ Il Settore Finanziario, con ulteriore nota prot. 7797 del 17-03-2022 a firma del Dirigente *ad interim*, Dr.ssa Angela Rosaria Stolfi, ha trasmesso i prospetti per la verifica del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e del rispetto di tutti gli altri parametri di cui all'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006e ss. m. e i.i. e all'art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020, attualizzati con i dati del consuntivo 2020 dal quale si evince che l'Ente rispetto alle prescrizioni dettate dal D.M. 17 marzo 2020 è “ente virtuoso” (vedi allegato Nuovo calcolo Valore soglia 2021);

Dato atto

- ✓ Che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
 - Alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - Strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Visti:

- ✓ Gli artt. 3, 7 e 89 del D. Lgs. nr. 267/2000 che attribuiscono agli Enti locali la potestà organizzativa e di rideterminazione delle proprie dotazioni organiche in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;
- ✓ Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 27/09/2018 ed aggiornato con deliberazione nr. 51 del 29 marzo 2019, che articola la struttura organizzativa del Comune di Pisticci nelle seguenti

tipologie: Settori, Servizi, Uffici e Servizi di Staff, ciascuno dotato di un proprio grado di autonomia e complessità;

Considerato:

- ✓ Che, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi generali e strategici definiti da questa Amministrazione, si è reso e si rende necessario con la suddetta deliberazione:
 - Perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite mobilità interna ed esterna;
 - Prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro, ivi comprese quelle previste dagli artt. 90 e 110 del D.Lgs. nr. 267/2000;

Dato atto che si rende oltremodo necessario procedere ad acquisire figure apicali (Dirigenti) con particolare esperienza professionale maturata sia nel pubblico che nel privato con almeno un periodo quinquennale, considerato che, specialmente nell'area economico-finanziaria, questo Ente dovrà affrontare non solo l'emergenza economica e sanitaria conseguente alla pandemia da Covid 19 ma anche il tema del P.N.R.R. con strumenti innovativi che possano garantire da subito celerità ed efficacia all'azione amministrativa;

Dato, altresì, atto che il comma 9 dell'art. 10, del D.L. 44/2021 come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 76/2021, stabilisce che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto del nuovo Protocollo della funzione pubblica del 15 aprile 2021. Sulla base del richiamato Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici, per le prove in presenza vengono introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio tra cui la durata massima della prova di un'ora, circostanza quest'ultima che ha contribuito a far ritenere non idonea una procedura concorsuale a tempo indeterminato per reclutare il dirigente dell'Ente risultando oltremodo inadeguato se non limitativo l'accertamento della migliore professionalità da valutarsi con una prova di durata così breve;

Considerato, inoltre, che in merito alla revoca della procedura concorsuale per la copertura del posto da dirigente del Settore II su cui il Collegio ha espresso parere non favorevole, si rileva quanto segue:

- l'Ufficio Legale nel parere surrichiamato, in merito alla deliberazione n. 166 del 30.12.2021, ha ritenuto che la stessa risultasse *“adeguatamente motivata”*. In particolare, nella deliberazione in questione, ha ritenuto *“sufficientemente evidenziate le ragioni di pubblico interesse sottese, nel caso di specie, all'atto di autotutela. Il Bando di concorso da revocare risultava infatti prevedere requisiti di servizio (art. 2, co. 1, lett. n) tali da consentire la partecipazione al concorso anche a coloro i quali non avevano mai ricoperto incarichi dirigenziali, purché dipendenti di una P.A. inquadrati da almeno 5 anni nella categoria D, con attribuzione di Posizione Organizzativa da almeno 3 anni”*;
- i requisiti specifici richiesti nel Bando di Concorso di cui alla revoca, devono considerarsi inadeguati, specie tenuto conto dei compiti delicatissimi che a tale figura dirigenziale si dovranno affidare in tema di PNRR e *“skill organizzativa”*, risultando quantomeno opportuno che il profilo del nuovo dirigente debba presentare requisiti di esperienza e professionalità tali (almeno 5 anni di dirigenza) da garantire l'immediata e ottimale operatività del settore allo stesso affidato;

- i requisiti specifici di partecipazione (art. 2 del Bando) risultano, peraltro, viziati sotto il profilo della congruità e illogicità, tenuto conto che, il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, negli art. 33 e ss., prevede quale requisito minimo di partecipazione alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, un'esperienza da dirigente di almeno 5 anni. Se pur è vero che la norma non riguarda in modo diretto ed espresso le procedure concorsuali per le assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato, rimane quantomeno irragionevole che per un'assunzione a tempo indeterminato vengano richiesti requisiti di partecipazione "inferiori" rispetto a quelli richiesti per un'assunzione a tempo determinato;
- in ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza dei requisiti in questione attiene al merito amministrativo, che, secondo consolidata giurisprudenza, è ambito sottratto al sindacato di legittimità sia del Giudice Amministrativo (tra le tante: C.d.S. sez. VI, 12.01.2021, n. 396; C.d.S. sez. VI, 08.06.2020, n. 3632) che, a maggior ragione, degli organi istituzionalmente preposti all'attività di controllo sugli atti degli enti locali;

Tenuto conto, inoltre, che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è sempre possibile la revoca di un concorso pubblico già indetto, rientrando tale potere di revoca *"nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento)"* (C.d.S. Sez. V 24.01.2020 n. 582; C.d.S., Sez. III, Sent. 01/08/2011, n. 4554; TAR Umbria Perugia 29.11.2021 n. 894; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/11/2020, n. 5027; TAR Lombardia 30.03.2018 n. 868);

Considerato, altresì, che per quanto concerne il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 co. 1 TUEL è indispensabile ribadire, ove fosse ancora necessario, che:

- come evidenziato anche dal Collegio dei Revisori, esiste in effetti una consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui la regola del concorso pubblico per l'accesso all'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 97 comma 4 Cost.) può essere legittimamente derogata dal legislatore solo con norme aventi un ambito di applicazione rigorosamente delimitato e solo in presenza di un duplice presupposto: la presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, nonché la circostanza che la deroga deve essere funzionale al buon andamento dell'amministrazione;
- tuttavia, per cogliere l'effettiva portata di tale indirizzo giurisprudenziale, occorre tenere presente che, come è noto, la Corte Costituzionale ha il compito di operare il controllo di conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Di modo che il principio affermato dal Giudice Costituzionale vale come argine alla potestà normativa spettante al legislatore statale e regionale e non già, come limite diretto per gli Enti Locali in relazione al ricorso alla procedura di cui all'art. 110 TUEL. In altri termini, la Corte Costituzionale non ha mai detto (né avrebbe potuto dirlo) che i Comuni possono fare ricorso alla procedura di cui all'art. 110 *"solo e solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarlo"*, ma che il legislatore può codificare ipotesi alternative al meccanismo di reclutamento di tipo concorsuale *"solo e solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarlo"*;

- la procedura di reclutamento di cui all'art. 110 TUEL rappresenta una procedura alternativa alla procedura concorsuale (espressione, peraltro, dell'autonomia Statutaria e Regolamentare riconosciuta, anche a livello costituzionale, agli Enti Locali). La norma in questione è efficace e vigente, e non ha mai incontrato le censure di legittimità costituzionale del Giudice delle Leggi. Anzi più di una volta il giudice di merito (cfr. C.d.S. sez. II, 06.04.2021 n. 2774; T.A.R. Umbria, sez. I, 10 giugno 2016, n. 494) ha avuto modo di chiarire come la questione di costituzionalità per violazione del principio, sancito dall'art. 97 della Costituzione, dell'ingresso al pubblico impiego mediante concorso, "risulta infondata già solo per il fatto che, in base all'art. 110 su richiamato, l'affidamento di detti incarichi non può non essere preceduto da una procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata. Quindi, deve presumersi, che tale disciplina sia da ritenersi compatibile con le previsioni dell'art. 97 co. 4 della Costituzione";
- il Comune di Pisticci, al pari di ogni Pubblica Amministrazione, è soggetto al principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 co. 2 della Costituzione, a norma del quale *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*. Il ricorso, pertanto, alla procedura di reclutamento disciplinata dal combinato disposto degli articoli 110 d. lgs. 267/2000, 35 Statuto Comunale e 33 e ss. del Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi, deve ritenersi sempre ammissibile purché nel rispetto dei limiti (30% dei posti di qualifica dirigenziale in dotazione) e dei modi dettati dalla disciplina surrichiamata (procedura selettiva ad evidenza pubblica), nonché dei parametri fissati in materia di spesa per il personale degli enti locali;
- il Comune di Pisticci rispetta tutti i parametri sopra evidenziati che, dunque, legittimano il ricorso alla procedura ex art. 110 TUEL;
- nel caso del sistema di reclutamento di cui all'art. 110, in particolare, le esigenze di *"buon andamento"* ed *"imparzialità dell'amministrazione"* risultano assicurate proprio dai vincoli di evidenza pubblica fissati dalla disciplina in questione che, espressamente e inderogabilmente, prevede: *"gli incarichi ... sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"*. Ed è per tale ragione che, come ha chiarito la giurisprudenza, *"l'art. 110 comma 1 del TUEL ... non costituisce una piena deroga alla regola del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio"* (TAR Umbria Perugia Sez. I, 30.04.2015 n. 192). Ed ancora: "La disposizione si pone in linea con i precetti costituzionali ricavabili dall'art. 97 Cost. che, per l'accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17.11.2021 n. 2547);
- in linea con la previsione della norma statale si pongono anche le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che all'art. 32 prevede la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con personale di qualifica dirigenziale *"previo espletamento di procedura para concorsuale ad evidenza pubblica"* e

all'art. 33 la possibilità di conferire gli incarichi in questione *“previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*;

- in base al combinato disposto degli articoli 110 D. Lgs. 267/2000, 35 Statuto Comunale e 33 e ss. del Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e alla giurisprudenza in materia, l'istituto in questione non si configura quale soluzione ad un'esigenza *“temporanea”* ed *“eccezionale”* di copertura di un posto di qualifica dirigenziale (magari nelle more di celebrazione di un concorso pubblico). Tanto risultando la procedura di cui all'art. 110 TUEL sottoposta esclusivamente ai presupposti, alle procedure e ai limiti quantitativi dalle suddette norme espressamente contemplati (quanto ai limiti quantitativi: durata non superiore al mandato elettivo del sindaco (art. 110 co. 3), limite del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità (art. 110 co. 1), limite del 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità (art. 110 co. 2));

Dato atto, che il Settore II risulta privo del dirigente, ruolo ricoperto con incarico ad interim dal Segretario Generale dell'Ente, per cui si rende oltremodo urgente procedere alla nomina del dirigente medesimo (sono, a titolo esemplificativo, imminenti le scadenze per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo) facendo ricorso alla procedura di reclutamento, certamente più efficace e celere (anche in ragione dell'emergenza da covid in atto), di cui al combinato disposto dell'articolo 110 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 33 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (norma che, peraltro, prevede requisiti per l'accesso agli incarichi dirigenziali sostanzialmente diversi e più stringenti rispetto a quelli previsti nel bando del revocando concorso);

Considerato, ancora, che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) del Comune di Pisticci per il triennio 2021/2023 e la dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 25 marzo 2021, prevedevano l'Ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 del D.Lgs. nr. 267/2000, composto da nr. 2 unità di categoria “B”, cessati con la fine del mandato del Sindaco Verri in data 18/10/2021;

Verificato che:

- ✓ La modifica di n. 1 unità prevista per lo Staff del Sindaco ex art. 90 del D.Lgs. nr. 267/2000, da cat. B a cat. C, non comporta alcun aumento di spesa, considerato la cessazione delle predette 2 unità prima della fine dell'esercizio, e che, comunque, la differenza retributiva rientra nel “tetto” di spesa per il lavoro flessibile (pari al 100% della spesa del 2009) così come stabilita all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ✓ Ai fini dell'applicazione del comma 557, che recita *“a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, il Comune di Pisticci rispetta il disposto del limite del contenimento della spesa di personale;

Ritenuto, quindi, in conseguenza delle motivazioni innanzi riportate, legittima la variazione concernente l'Ufficio di staff del Sindaco con conferma di nr. 2 risorse umane, e modifica di n. 1

unità, delle due previste, da cat. "B" a cat. "C" da coprire mediante procedure ex art. 90 del D.Lgs. nr. 267/2000;

Considerato, inoltre, che:

- ✓ L'art. 53, comma 13 del CCNL 2016-2018 Funzioni Locali recita: *"I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico"*;
- ✓ La richiesta di ripristino dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del dipendente M.R., pervenuta il 21.12.2021, prot. 32971, è avvenuta dopo la scadenza del biennio dalla trasformazione a tempo parziale e che il conseguente aumento di spesa rientra nei limiti di spesa per nuove assunzioni, pur non configurandosi il ripristino, così come la riduzione dell'orario, quale nuovo rapporto di lavoro (cfr. parere n. 281/2014 della Corte dei Conti Lombardia);

Ritenuto quindi, in conseguenza delle motivazioni innanzi riportate, legittimo, oltre che doveroso in relazione alla necessità di dare immediate risposte agli operatori economici del territorio messi a dura prova dal Covid, ripristinare il posto di istruttore amministrativo (categoria C) del Settore 1°, Servizio SUAP – AA.PP., da part time a full time ai sensi dell'art. 53, comma 13 del CCNL 2016-2018 funzioni locali come da richiesta di ripristino orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del dipendente M.R., pervenuta il 21.12.2021, prot. 32971;

Atteso che le modifiche apportate al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale nr. 166 del 30 dicembre 2021, sono specificate negli allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;

Visto:

- ✓ il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all' art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;
- ✓ il D. Lgs. nr. 165/2001
- ✓ il D. Lgs. Nr. 267/2000;
- ✓ il D.P.C.M. 8 maggio 2018;
- ✓ il D.M. 17 marzo 2020;
- ✓ lo Statuto Comunale;

Preso atto che in relazione alla natura del parere che deve essere rilasciato dall'Organo di revisione dell'ente locale, in relazione ai documenti di programmazione di fabbisogno di personale vanno richiamate, in particolare, le seguenti due disposizioni contenute nell'art. 19 della Legge n. 448/2001:

- comma 8 - a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- comma 7 - le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto;

Rilevato che, com'è senz'altro noto, l'art. 19 della Legge n. 448/2001 si iscrive, in via di estrema approssimazione, nel sistema delle disposizioni volte ad ottenere un contenimento delle spese di personale del comparto pubblico, prevedendo, oltre le norme ora richiamate, una serie di prescrizioni specifiche relative alla riduzione delle suddette spese in determinati esercizi, distinguendo i diversi soggetti chiamati ad effettuare tali riduzioni. Molte di queste disposizioni hanno cessato di avere effetto in quanto, come detto, riferite a riduzioni da conseguire in anni determinati. Il comma 8 sopra richiamato è stato ritenuto ancora pienamente in vigore dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 5/CONTR/11), nonché è stato precedentemente oggetto del vaglio della Corte costituzionale, che, nel riconoscerne la costituzionalità, ha evidenziato come tale disposizione sia volta a prevedere che *“gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (...). Si tratta di norma chiaramente strumentale, rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e di norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate”* (sentenza n.4/2004)”. Giova, altresì, ricordare come un'analogia tipologia di verifica, sempre a carico dell'organo di revisione, è stata introdotta dal D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014, che, nell'intervenire nuovamente all'art. 3 sui predetti vincoli in materia di spesa di personale, al comma 10-bis ha previsto che *“il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto”*. Entrambe le disposizioni ora richiamate, dunque, prevedono che l'Organo di revisione degli enti locali debba prestare particolare attenzione nella verifica del pieno rispetto da parte dell'ente controllato della disciplina vincolistica in tema di contenimento di spesa del personale, delineando un controllo sia a monte in fase di programmazione che a valle in fase di approvazione del bilancio annuale dell'ente. Si crea, dunque, un controllo circolare che investe sia la fase di programmazione che quella di rendicontazione;

Evidenziato che dai prospetti relativi alle dinamiche occupazionali future dell'Ente si evidenzia chiaramente non solo il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997, ma altresì il rispetto di tutti gli altri parametri di cui all'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006e ss. m. e i.i. e all'art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020;

Richiamata la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 461 del 15 dicembre 2015 nella parte in cui, a proposito della disposizione di cui all'art. 19 della Legge n. 448/2001, precisa che *“essa appare delineare una tipologia di controllo, in capo all'Organo di Revisione, connotato da una duplice finalità. Da un lato, come sopra evidenziato, esso è, senza dubbio, finalizzato a dare effettività alla disciplina vincolistica in esame. Dall'altro, esso svolge l'importante funzione di mettere a conoscenza l'Organo politico della concreta incidenza dell'atto programmatico in relazione agli obblighi di contenimento delle spese di personale gravanti sull'Ente. In altre parole, il predetto parere ha anche la finalità di supportare, con una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all'Ente, l'Organo deliberante dell'ente locale, unico a cui naturalmente compete la definizione del*

concreto contenuto della deliberazione, una volta acquisiti tutti gli elementi valutativi legislativamente previsti. Quanto ora rilevato, consente di distinguere il parere in esame da quelli rilasciati dagli uffici interni dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 TUEL, ovvero i pareri di regolarità tecnica e contabile. Quest'ultimi pareri, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Marche, 20 agosto 2015, n. 623; Tar Liguria, 26 febbraio 2014, n. 350) e di questa stessa Corte (Sez. controllo Basilicata n. 79/2014/PAR), sono essenzialmente connotati dalla finalità di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, con la conseguenza che la loro eventuale omissione non incide sulla validità delle deliberazioni stesse, trattandosi di una prescrizione che rileva sul solo piano interno, venendosi a configurare una mera irregolarità della delibera assunta. Nel caso del parere dell'Organo di revisione, invece, svolgendo lo stesso la duplice funzione sopra evidenziata, non può non ritenersi che lo stesso debba necessariamente precedere l'adozione dell'atto programmatico e che la sua mancanza determini un'illegittimità dell'eventuale atto adottato. L'Organo deliberativo avrebbe, infatti, assunto la propria decisione in assenza di una valutazione tecnica, che il Legislatore, come visto, impone. Ne deriva, dunque, che l'eventuale acquisizione ex post del suddetto parere non appaia da sola idonea a sanare la delibera programmatica viziata, rispetto alla quale ben può operare l'istituto della convalida. Essa, come noto, si iscrive nel più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. La convalida – espressamente disciplinata dall'art. 21-nonies della L. n. 241/90 - consiste, in particolare, in una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto originariamente invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza (Consiglio di Stato, 14 ottobre 2011, n. 5538). Non appare, invece, attinente il richiamo del comma 7 dell'art. 19 della Legge n. 448/2001: la sanzione di nullità ivi prevista, infatti, appare riconducibile alla violazione delle disposizioni di carattere sostanziale contenute nei commi precedenti, ove, come sopra riportati, sono fissati degli specifici obblighi in tema di assunzione di personale finalizzati al contenimento della spesa di personale. La sola mancanza del parere in esame, se, come visto vizia la delibera di programmazione, rendendola annullabile, non è ex se sufficiente a predicare la nullità delle assunzioni effettuate, a meno che, come appena detto, l'assunzione, oltre che in base ad una deliberazione assunta in assenza del parere in esame, contrasti con gli obblighi di finanza espressamente previsti negli altri commi dell'articolo in esame. In conclusione, dunque, l'avviso della Sezione è nel senso che il parere dell'Organo di revisione sugli atti di programmazione dell'assunzione di personale ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, debba essere obbligatoriamente assunto antecedentemente alla relativa deliberazione, essendo finalizzato, non solo a obiettivi di controllo, ma anche a supportare, con una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all'Ente, l'Organo deliberante dell'ente locale, con la conseguenza che la deliberazione assunta in assenza del predetto parere deve ritenersi invalida e il relativo vizio può essere successivamente sanato con il ricorso ad una forma di autotutela, come la convalida".

Accertato, pertanto, che con il presente provvedimento occorre procedere alla convalida della delibera di G. C. n. 166 del 30.12.2021, e per essa del suo contenuto recependo il parere reso ex post dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 25.01.2022 prot. n. 2635 del 26.01.2022 in quanto era presente all'atto dell'esecutività dell'atto, e permane tuttora, l'interesse concreto e attuale a salvaguardare le procedure perfezionate in esecuzione della citata deliberazione per le seguenti motivazioni:

- si rende oltremodo necessario, stante la cronica carenza di figure dirigenziali, procedere ad

acquisire figure apicali (Dirigenti) con particolare esperienza professionale maturata sia nel pubblico che nel privato con almeno un periodo quinquennale, considerato che, specialmente nell'area economico-finanziaria, questo Ente dovrà affrontare non solo l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 ma anche il tema del P.N.R.R. con strumenti innovativi che possano garantire celerità ed efficacia all'azione amministrativa ;

- l'esiguo numero di risorse di livello intermedio, ritenute imprescindibili per affrontare non solo l'ordinaria gestione, ma anche la gestione dell'emergenza post covid, nonché le sfide prossime del PNRR;

Preso atto, con riferimento ai provvedimenti adottati in esecuzione della delibera di G. C. n. 166 del 30.12.2021, con specifico riferimento all'assunzione di un dipendente dello staff del Sindaco attuata ex art. 90 del Tuel e alla trasformazione da part time a full time di un dipendente di cat. C del Settore I, Servizio SUAP – AA.PP, che gli stessi NON sono affetti da nullità, dal momento che, come ha chiarito la Corte dei Conti Lombardia nel parere sopra citato, la sanzione di nullità prevista dal comma 7 dell'art 19 della Legge n. 448/2001 "appare riconducibile alla violazione delle disposizioni di carattere sostanziale contenute nei commi precedenti, ove, come sopra riportati, sono fissati degli specifici obblighi in tema di assunzione di personale finalizzati al contenimento della spesa di personale"; nel caso di specie, invece, i vincoli finanziari improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risultano tutti rispettati come si evince dai prospetti redatti dai servizi personale e finanziario e allegati al presente provvedimento;

Dato atto che con la presente deliberazione si è adeguatamente motivato in merito alle scelte che hanno portato la Giunta Comunale all'adozione della Deliberazione n. 166/2021;

Visti i documenti predisposti dal Settore finanziario e dal Servizio personale e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:

- Allegato n. 1 (composto da 1a-1b-1c): Modifica del Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di PISTICCI per il triennio 2021–2023 di cui alla DGC. n. 166 del 30/12/2021;
- Allegato n. 2: Programma Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 – Assunzioni flessibili;
- Allegato n. 3: Valori soglia – Art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020;
- Allegato n. 4: Nuovo calcolo valore soglia 2021 RGS;

Visti, inoltre, i seguenti pareri, anch'essi allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato n. 5: Parere Collegio dei Revisore dei Conti
- Allegato n. 6: Parere del Capo Servizio Ufficio Legale
- Allegato n. 7: Parere Regolarità tecnico contabile del Dirigente ad Interim Settore II e del Responsabile Servizi Finanziari

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.
2. Di prendere atto del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 25.01.2022 prot. n. 2635 del 26.01.2022;

3. Di prendere, altresì, atto che
- ✓ l'Ufficio Legale con nota prot. n. 2395 del 24.01.2022 a firma del Responsabile P.O. Avv. Patrizia Caruso, allegato alla presente, ha espresso il parere richiesto evidenziando, in ultimo che "sussistono, pertanto, tutti i presupposti e gli elementi in fatto e in diritto che giustificano la revoca ex art. 21 quinquies, c. 1, L. 241/1990, secondo le caratterizzazioni sopra rappresentate della procedura concorsuale più volte richiamata";
 - ✓ il Settore Finanziario, con nota a firma del Dirigente ad interim, Dr.ssa Angela Rosaria Stolfi e del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Giuseppina D'Aranno, ha espresso il parere richiesto rilevando che le modifiche apportate con la Delibera 166/2021 rispetto alla previsione di spesa di cui alle precedenti deliberazioni n. 24/2021 e n. 35/2021:
 - non comportano alcun aumento di spesa;
 - garantiscono il mantenimento dell'equilibrio annuale e pluriennale del bilancio;
 - ✓ Nel parere favorevole reso dal Settore Finanziario si è dato ulteriormente atto che ai fini della legittimità dell'adozione della deliberazione:
 - 5. *Il Comune ha effettuato la Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero;*
 - 6. *Il Comune ha adottato il Piano triennale 2020/2022 delle azioni positive;*
 - 7. *Il Comune non è in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;*
 - 8. *Il piano triennale del fabbisogno di personale previsto, unitamente alle modifiche, è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.*
4. Di prendere atto della nota prot. n. 7797 del 17.03.2022 a firma del Dirigente ad interim, Dr.ssa Angela Rosaria Stolfi, con la quale è stato trasmesso il prospetto per la verifica di cui all'art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020, aggiornati con i dati del consuntivo 2020, dal quale si evince che l'Ente, rispetto alle prescrizioni dettate dal dm 17 marzo 2020, è "ente virtuoso";
5. Di convalidare e sanare, ai sensi dall'art. 21-nonies della L. n. 241/90 la deliberazione di Giunta Comunale nr. 166 del 30 dicembre 2021, sussistendo già al momento dell'esecutività dell'atto e permanendo tuttora, l'interesse concreto e attuale a salvaguardare le procedure perfezionate in esecuzione della citata deliberazione per le seguenti motivazioni:
- si rende oltremodo necessario, stante la cronica carenza di figure dirigenziali, procedere ad acquisire figure apicali (Dirigenti) con particolare esperienza professionale maturata sia nel pubblico che nel privato con almeno un periodo quinquennale, considerato che, specialmente nell'area economico-finanziaria, questo Ente dovrà affrontare non solo l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 ma anche il tema del P.N.R.R. con strumenti innovativi che possano garantire celerità ed efficacia all'azione amministrativa;
 - l'esiguo numero di risorse di livello intermedio imprescindibili per affrontare non solo l'ordinarietà, compreso la gestione dell'emergenza post covid, ma anche le sfide prossime del PNRR;
6. Di fare salve tutte le disposizioni contenute nel sopra citato provvedimento, sanando il vizio connesso alla mancata acquisizione preventiva del parere del Collegio dei revisori, stante il principio di conservazione degli atti amministrativi, visto che è intervenuto, seppure *ex post*, il prescritto parere del Collegio dei Revisori e che gli uffici hanno fornito evidenza del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e del rispetto di tutti gli altri parametri di cui all'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006e ss. m. e i.i. e all'art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020, aggiornati con i dati del consuntivo 2020 dal quale si evince che

l'Ente rispetto alle prescrizioni dettate dal dm 17 marzo 2020 è "ente virtuoso";

7. Di Dare atto, relativamente ai provvedimenti adottati in esecuzione della delibera di G. C. n. 166 del 30.12.2021, con specifico riferimento all'assunzione di un dipendente dello staff del Sindaco attuata ex art. 90 del Tuel e alla trasformazione da part time a full time di un dipendente di cat. C del Settore I, Servizio SUAP – AA.PP, che gli stessi non risultano affetti da nullità dal momento che come ha chiarito la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia nella deliberazione n. 461/2015: la sanzione di nullità prevista dal comma 7 dell'art 19 della Legge n. 448/2001 "appare riconducibile alla violazione delle disposizioni di carattere sostanziale contenute nei commi precedenti, ove sono fissati degli specifici obblighi in tema di assunzione di personale finalizzati al contenimento della spesa di personale"; nel caso di specie, invece, i vincoli finanziari improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risultano tutti rispettati come si evince dai prospetti redatti dai servizi personale e finanziario e allegati al presente provvedimento
8. Di fornire osservazioni al Collegio dei Revisori dei Conti, osservando, in relazione al parere sfavorevole reso, oltre quanto esposto in premessa, quanto di seguito:
 - evidenza documentale del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e del rispetto di tutti gli altri parametri di cui all'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006e ss. m. e i.i. e all'art. 33 D.L.n. 34/2019 e D.P.C.M. 17 marzo 2020;
 - sulle modalità di reclutamento del Dirigente del Settore II (art. 110 Tuel in luogo del concorso pubblico), replicando nei termini di cui alle motivazioni in premessa e confermando, altresì, le motivazioni addotte a sostegno di tale decisione nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 166 del 30 dicembre 2021, ribadendo, in questa sede, che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, quali quelle esplicitate nella delibera 166/2021;
9. Di dare atto che la spesa è regolarmente prevista nei bilanci annuale e triennale del Comune;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione;
11. Di trasmettere, altresì, il presente atto alle OO.SS.;
12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. Nr. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Albano Domenico Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stolfi Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 841 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 29-03-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Pisticci, li 29-03-22

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stolfi Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stolfi Angela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **24-03-22**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li, 29-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stolfi Angela